

REGOLAMENTO

**PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
DI IMPORTO INFERIORE A 70.000,00 EURO
RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 91 DEL D.LGS. 163/2006
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(Approvato dal C.d.A. in data 15 marzo 2015)**

Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 70.000,00 Euro relativi alle prestazioni di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 1) – Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per l'affidamento a professionisti esterni di incarichi di importo inferiore a 70.000,00 Euro, relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, al collaudo, a rilievi topografici ed edilizi, stime, pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti, indagini e studi geologici e/o perizie geotecniche.

Articolo 2) – Attivazione della procedura.

1. La procedura prevista dal presente Regolamento può essere attivata solo dopo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, abbia accertata la carenza di personale tecnico nell'organico e sia stato verificato che l'importo stimato per l'affidamento dell'incarico e/o degli incarichi sia inferiore ad Euro 70.000,00.

Articolo 3) – Destinatari degli incarichi.

1. Gli incarichi esterni, di importo inferiore ad Euro 70.000,00 (I.V.A. esclusa), possono essere conferiti ai soggetti di cui all'art. 90 – comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) – del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4) – Costituzione dell'elenco professionisti.

1. E' istituito l'elenco dei professionisti per il conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 1) da utilizzare in relazione alla tipologia e alle esigenze tecniche.
2. Per ottenere l'iscrizione all'elenco i soggetti di cui all'art. 3) interessati devono presentare domanda di inserimento indirizzata al Consiglio di Amministrazione di Qualità e Sviluppo Rurale srl, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito web.
3. L'istanza, in carta libera, dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a)- documento di identità in corso di validità;
 - b)- curriculum professionale.
4. L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare in base alle esigenze della società, incarichi professionali per l'effettuazione delle prestazioni di cui all'art. 1).
5. L'acquisizione dell'istanza e l'inserimento nell'elenco non comporterà pertanto l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della società, né l'attribuzione di alcun diritto al soggetto inserito in elenco in ordine all'eventuale conferimento.
6. Gli elenchi formati per ogni singola tipologia di incarico, di cui all'art. 1) hanno validità biennale. In ogni caso gli elenchi sono aggiornati, almeno, semestralmente, con le nuove istanze che pervengono, o con le istanze di professionisti già inclusi che comunicano titoli nel frattempo acquisiti.

Articolo 5) – Criteri di affidamento degli incarichi.

1. La società procede all'affidamento degli incarichi di cui all'art. 1) del presente Regolamento a professionisti di cui al precedente art. 3) efficacemente compresi nell'elenco costituito, ferma restando l'effettiva competenza nel settore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, proporzionalità, efficienza ed efficacia, secondo le modalità indicate nell'avviso.

2. Gli incarichi vengono affidati, previa selezione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di almeno cinque professionisti validamente iscritti nell'elenco.
3. I professionisti selezionati, nel rispetto dei criteri di cui sopra, sono invitati a presentare ribasso percentuale sull'importo a base d'asta dell'incarico e/o offerta sui tempi per l'espletamento.
4. L'aggiudicazione sarà effettuata di norma, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in favore del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto dell'incarico, con idonee motivazioni può decidere di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile con altri criteri, oltre al prezzo, pertinenti alla natura, all'oggetto dell'incarico (prezzo, data consegna elaborati, relazione metodologica,..)
5. In relazione alla tipologia dell'incarico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà decidere di prevedere nella lettera di invito, l'esclusione automatica delle offerte anomale qualora i professionisti invitati siano almeno dieci.

Articolo 6) – Affidamento in economia degli incarichi.

1. Gli incarichi professionali di cui all'art. 1) di importo stimato inferiore ad Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa), potranno essere affidati in economia, ai sensi dell'art. 125 – comma 11 – del D.Lgs. n. 163/2006 modificato dalla Legge n. 106 del 12/07/2011, mediante affidamento diretto, a professionista iscritto nell'elenco, ferma restando l'effettiva competenza nel settore oggetto dell'incarico, rilevabile dal curriculum, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. In tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, provvederà a richiedere offerta di ribasso al professionista individuato, sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, dalla Legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7) – Cancellazione dall'elenco.

1. La cancellazione dall'elenco del professionista iscritto, è disposta d'ufficio a seguito della comunicazione da parte dell'Ordine/Collegio di appartenenza di sospensione e/o di provvedimenti disciplinari specifici.

Articolo 8) – Pubblicità.

1. L'avviso per la prima istituzione dell'elenco è pubblicato sul sito internet della società, e inoltre trasmesso almeno agli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi e Periti.
2. La pubblicazione della domanda sul sito è permanente per consentire l'inoltro di istanze da inserire successivamente, nell'area dell'Amministrazione Trasparente.

Articolo 9) – Disciplinare d'incarico

1. Per lo svolgimento degli incarichi oggetto del presente Regolamento si procederà alla sottoscrizione della convenzione d'incarico che preveda le seguenti minime condizioni di contratto:
 - a) specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione;
 - b) corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali e successiva offerta del professionista;
 - c) previsione delle garanzie assicurative ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
 - e) previsione di clausole risolutive espresse;
 - f) obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
 - g) clausole riferite alla specificità della prestazione.

Articolo 10) - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione dal Presidente del CdA avvenuta in data 01_03_2015 e della sua pubblicazione nel sito internet di QSR.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del QSR.